ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE

# Art. 23-quater

## Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998

Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30:

1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nessuno, direttamente o indirettamente, puo' detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facolta' statutaria di prevedere limiti piu' contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento";

2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non puo' essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti piu' stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge";

3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della societa', lo statuto puo' subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualita' cosi' assunta";

b) all'articolo 150-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile". 2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le societa' cooperative la misura del capitale e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135";

b) all'articolo 147-ter, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; per le societa' cooperative la misura e' stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135"

Versione in vigore dal 19 dicembre 2012, tuttora in vigore · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese |
| Estremi | Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 |
| Sezione | VIII — Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-misure-urgenti-per-la-crescita-del-paese/art-23-quater-ulteriori-modifiche-al-decreto-legislativo-n-385-del-1993-e-al

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it